




DIREZIONE: **POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**


SERVIZIO: **PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO DH/27**


UFFICIO: **AGROAMBIENTE**

L'Estensore
- Dott. Antonio ZINNI -

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
- Dott. Paolo LONGO -

(firma)


Il Dirigente del Servizio
- Dott. Franco LA CIVITA -

(firma)

Il Direttore Regionale
- Dott. Ing. Luigi DE COLLIBUS -

(firma)

Il Componente la Giunta
Rag. Mauro FEBBO -

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Gariani
(firma)



Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

- 4 DIC 2012
19 DIC 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO
Anna Maria Balassone
(firma)

L'Aquila, li _____



GIUNTA REGIONALE

Seduta del ... **3 DIC, 2012** Deliberazione N. **811**

L'anno..... il giorno del mese di **3 DIC, 2012** ..
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig. **CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)**

con l'intervento dei componenti:
CARPINETA

1. **DE FANIS**
2. **DI DALMAZIO ASSENTE**
3. **DI PAOLO**
4. **FEBBO**
5. _____

6. **GATTI ASSENTE**
7. **GIULIANTE**
8. **MASCI ASSENTE**
9. **MORRA**
10. _____

Svolge le funzioni di Segretario.... **Walter Gariani**

OGGETTO

**Sistema Informativo del Biologico (SIB) -Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 2049 del 01/02/2012
concernente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti di esecuzione n. 426/2011 e n. 834/2007.
Individuazione dei soggetti legittimati alla compilazione, tramite SIB della notifica di attività con
metodo biologico nella Regione Abruzzo.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTA la Legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

VISTO il Decreto legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012 concernente "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91.", con il quale è stato istituito il "Sistema Informativo biologico (SIB)"

VISTO l'articolo 5 del DM 2049/2012 sopra citato relativo a "Notifica di inizio attività e variazione" ed in particolare il paragrafo 3 concernente la legittimità ad operare nel SIB da parte dei soggetti muniti di apposita delega, che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori;

VISTO l'articolo 8 del DM 2049/2012 "Disposizioni transitorie e finali" ed in particolare il paragrafo 2 riportante "Per l'adeguamento alle procedure previste dal presente Decreto, gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono iscritti nei relativi elenchi regionali e nazionali, sono tenuti ad informatizzare la notifica secondo le modalità descritte, entro il 31 dicembre 2012";

VISTO il decreto MiPAF del 31 luglio 2012 concernente "Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici" pubblicato sulla G. U. n. 184 dell'8 agosto 2012;

RITENUTO di dover dare seguito a quanto previsto dal DM 2049/2012;

CONSIDERATA la possibilità di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari e renderli disponibili ai soggetti all'uopo autorizzati;

CONSIDERATO che, così come previsto dal DM 2049/2012, i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale, se del caso, attraverso una specifica integrazione del mandato stesso, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

Di precisare che:

- 1) gli operatori che producono, trasformano, immagazzinano, importano o vendono prodotti biologici, o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare l'inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB), accedendo attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

- 2) la compilazione e la presentazione della notifica informatizzata di attività biologica può essere effettuata dai seguenti soggetti:
 - direttamente dagli operatori biologici;
 - dai CAA autorizzati ai sensi del DM. 28/03/2008 a cui l'operatore ha conferito specifico mandato per la sottoscrizione della notifica di attività con il metodo di produzione biologico e di cui detengono il fascicolo aziendale;
- 3) gli operatori biologici sono tenuti, prima della compilazione della notifica, alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sul SIAN ai sensi del DPR n. 503 del 01.12.1999. Per i soggetti diversi dalle aziende agricole l'apertura del fascicolo è obbligatoria solo per la parte anagrafica;
- 4) i soggetti legittimati ad operare sul SIB devono essere in possesso delle credenziali per l'accesso all'area specifica del portale SIAN e dell'abilitazione alla compilazione della notifica avvalendosi delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e seguire le procedure previste dall'applicativo informatico disponibile sul SIAN, nonché le disposizioni previste dal D.M. n. 2049 del 1.02.2012 e di quelle contenute nel presente provvedimento;
- 5) la copia cartacea della notifica informatizzata dell'attività biologica, debitamente sottoscritta dall'operatore biologico, sia se compilata dall'operatore stesso, sia se compilata da soggetti mandatari, va conservata a cura dei (CAA) nel fascicolo aziendale, garantendone la reperibilità del documento alle Autorità di controllo e assicurandone, ove prevista, la marca da bollo (prima notifica);
- 6) la Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, è incaricata dell'adozione degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento,
- 7) pubblicare il presente provvedimento sul BURA e sul sito Internet della Regione;